



Edizione di mercoledì 24 Luglio 2019

DICHIARAZIONI

>Errori nel 730: tempi e modalità di correzione

di Clara Pollet, Simone Dimitri

AGEVOLAZIONI

Detrazione ecobonus cedibile al socio della società

di Sandro Cerato

ACCERTAMENTO

Il mutuo non esclude, ma diluisce la capacità contributiva

di Angelo Ginex

REDDITO IMPRESA E IRAP

Trasferimento interessi passivi nel consolidato fiscale

di Fabio Landuzzi

CONTENZIOSO

Sanabile la notifica del ricorso non sottoscritto

di Luigi Ferrajoli

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

DICHIARAZIONI

Errori nel 730: tempi e modalità di correzione

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Cosa fare se ci si accorge di un **errore nel 730/2019 già inviato? Dopo la scadenza di ieri, 23 luglio**, del termine di presentazione del 730 all'Agenzia delle entrate o al Caf o al professionista, è possibile ancora **modificare la dichiarazione dei redditi** presentata.

In tal caso, decorso anche il termine per procedere ad una dichiarazione “rettificativa” nei termini, è possibile ancora elaborare un **modello 730 integrativo**.

Le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una **situazione più favorevole** al contribuente; potrebbe infatti trattarsi di una modifica che determina un **maggior credito/minor debito** oppure un **maggior importo a debito/minor credito** oppure ancora un errore che lascia l'imposta invariata.

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi necessari e l'integrazione e/o la rettifica comportano un **maggior credito** o un minor debito (ad esempio, **per oneri non indicati** nel modello 730 originario) o un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario (ad esempio, a causa di correzioni che non modificano la liquidazione delle imposte), **a sua scelta può:**

- **presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730** completo di tutte le sue parti, indicando il **codice 1** nella **casella “730 integrativo”** presente nel frontespizio. Il modello 730 integrativo deve essere **comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato** anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto, esibendo la documentazione necessaria per il **controllo della conformità dell'integrazione**;
- **presentare un modello Redditi Persone fisiche 2019**, utilizzando l'eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. In tal caso, il modello Redditi PF può essere presentato:
- **entro il 2 dicembre** – dichiarazione **correttiva nei termini** – la legge di conversione del decreto crescita, [articolo 4-bisL. 34/2019](#), ha spostato la scadenza delle dichiarazioni dei redditi dal 30 settembre al 30 novembre (essendo di sabato la scadenza è prorogata a lunedì 2 dicembre);
- **entro il termine di presentazione del modello Redditi PF relativo all'anno successivo** – dichiarazione integrativa Modello Redditi PF 2019 (periodo 2018) **presentata entro il 30 novembre 2020**;
- **entro il 31 dicembre del quinto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione – dichiarazione integrativa – [articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998](#). In

questo caso, l'importo a credito potrà essere **utilizzato in compensazione**, ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il **credito risultante dalla dichiarazione integrativa**.

Al di fuori di queste ipotesi **non è possibile “scaricare” nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno (730/2020) spese sostenute nell’anno 2018**.

Se invece gli elementi della dichiarazione mancanti comportano una dichiarazione con un **minor credito o un maggior debito** occorre utilizzare **esclusivamente il modello Redditi Persone fisiche 2019** entro:

- il **2 dicembre 2019** – dichiarazione **correttiva nei termini** – in questo caso, se dall'integrazione emerge un **importo a debito**, il contribuente dovrà procedere al **contestuale pagamento del tributo dovuto**, degli interessi calcolati al tasso legale (nel 2019 pari allo 0,8% annuo) con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta, secondo quanto previsto dall'[articolo 13 D.Lgs. 472/1997](#) (ravvedimento operoso);
- il **termine previsto per la presentazione del modello Redditi relativo all’anno successivo – dichiarazione integrativa** – in questo caso se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà **versare il tributo dovuto**, gli **interessi** calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera **e le sanzioni** in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
- **entro il 31 dicembre del quinto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione – **dichiarazione integrativa** – [articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998](#). In questo caso se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà **versare il tributo dovuto**, gli **interessi** calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera **e le sanzioni** in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.

La presentazione di una dichiarazione integrativa **non sospende le procedure avviate con la trasmissione del modello 730**: pertanto, non viene meno l'obbligo da parte del datore di lavoro o dell'ente pensionistico di effettuare i rimborsi (o trattenere le somme dovute) in base al modello 730.

Infine, resta fermo il termine del **30 settembre per comunicare per iscritto al sostituto di imposta**, sotto la propria responsabilità, **di versare un secondo acconto di imposta inferiore** o di **non effettuare alcun versamento**; tale caso si verifica quando il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all'Irpef e alla cedolare secca **sia trattenuta in misura minore** rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le imposte dovute nell'anno successivo dovrebbero ridursi.

Seminario di specializzazione

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO E LA CORREZIONE DEI PRINCIPALI ERRORI DICHIARATIVI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Detrazione ecobonus cedibile al socio della società

di Sandro Cerato

La **cessione del credito corrispondente alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica** sostenuti da una **società di persone** (società semplice) attribuito al **socio pro-quota** può essere ceduto ad un **altro socio della società**.

È quanto emerge dalla lettura della **risposta n. 303** pubblicata ieri sul sito dell'Agenzia delle entrate a seguito di un'istanza di interpello presentata da un **socio di società semplice** che intende acquistare (a titolo gratuito) dall'altro socio della società il credito corrispondente alla detrazione Irpef per **spese sostenute nel 2018 dalla società per interventi di riqualificazione energetica**.

Preliminarmente, è bene ricordare che la legge di Bilancio 2018 ([articolo 1, comma 3, lett. a, n. 10, L. 205/2017](#)) ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la **possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per tutti gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici**, compresi quelli eseguiti sulle **singole unità immobiliari**, confermando inoltre che la cessione può avvenire ai **fornitori** che hanno eseguito gli interventi nonché ad **altri soggetti privati** (che a loro volta possono cedere il credito), ovvero alle **banche** e agli altri **intermediari finanziari**, ma limitatamente ai soggetti cd. **"incapienti"** (che ricadono nella cd. "no tax area").

Con la [circolare 11/E/2018](#) l'Agenzia delle entrate ha fornito importanti precisazioni in merito ai **soggetti ai quali può essere ceduto il credito**, ed in particolare ha chiarito che possono rientrare in tale ambito anche **soggetti diversi dai fornitori** purché siano **collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione**.

A titolo esemplificativo, nel caso di **interventi eseguiti sulle parti comuni** degli edifici, la **cessione può avvenire a favore di altri soggetti titolari delle detrazioni (altri condomini)**, ovvero più in generale a favore di **altre società** che fanno parte dello **stesso gruppo** del soggetto che ha eseguito i lavori.

Nel caso di specie, il soggetto istante fa presente di essere socio di una società semplice che nell'anno 2018 ha sostenuto **spese per interventi di riqualificazione energetica**, e intende acquistare il credito spettante all'altro socio pro-quota.

Chiede inoltre se la cessione in questione possa avvenire anche a favore di **soci nudi proprietari** della società.

Secondo l'Agenzia delle entrate, il **collegamento con il rapporto che ha dato origine alla**

detrazione, quale presupposto per cedere il credito a soggetti diversi dai fornitori dei lavori, può **essere ravvisato anche nella partecipazione alla medesima compagnia societaria**.

In presenza di tale collegamento, quindi, il socio della società di persone che ha diritto alla sua quota di detrazione (proporzionale alla sua partecipazione agli utili) **può cedere ad un altro socio della società il credito corrispondente alla predetta detrazione**.

Nulla osta, inoltre, la circostanza che il **soggetto acquirente del credito** detenga solo la **nuda proprietà della quota societaria**, trattandosi comunque di un **soggetto collegato al rapporto** che ha dato origine alla detrazione.

L'Agenzia delle entrate ricorda infine che per il **perfezionamento della cessione del credito** in questione **non sono previste particolari formalità**, con la conseguenza che la stessa può avvenire in qualsiasi modo (come chiarito dalla [risoluzione 84/E/2018](#)).

Seminario di specializzazione

IVA INTERNAZIONALE 2020 NOVITÀ NORMATIVE E CASISTICA PRATICA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ACCERTAMENTO

Il mutuo non esclude, ma diluisce la capacità contributiva

di Angelo Ginex

In tema di accertamento sintetico, il **mutuo** stipulato per l'acquisto di un immobile **non esclude, ma diluisce nel tempo la capacità contributiva**, sicché dalla spesa accertata deve essere **detratto il capitale mutuato**, dovendo invece **sommarsi**, per ogni annualità, i **ratei** di mutuo maturato e versati. È questo il principio di diritto sancito dalla **Corte di Cassazione** con [sentenza n. 19192 del 17.07.2019](#).

La vicenda trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento, mediante il quale l'Amministrazione finanziaria procedeva a determinare **sinteticamente maggiori redditi** in relazione ad **incrementi patrimoniali** conseguenti all'acquisto di quote di una società e all'**acquisto di un fabbricato**, con contestuale stipulazione di un contratto di **mutuo ipotecario** di pari importo rispetto al cespite.

All'accoglimento del ricorso del contribuente da parte dei giudici di prime cure, faceva seguito anche l'accoglimento dell'appello del contribuente da parte dei giudici di seconde cure, i quali, tuttavia, si premuravano di precisare che la **stipulazione del mutuo** doveva essere considerata un **elemento presuntivo di capacità contributiva**.

A detta statuizione faceva, dunque, seguito il **ricorso per cassazione** del contribuente, il quale, tra gli altri profili di dogliana, contestava la violazione e la falsa applicazione di legge, *ex articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c.*, per erronea applicazione dell'[articolo 38, commi 4 e 5, D.P.R. 600/1973](#), dacché il **mutuo** contratto **non** avrebbe **forza presuntiva** di una **maggior capacità contributiva**, essendo stato destinato all'acquisto di un immobile, come altresì rilevato dal giudice del gravame.

Pertanto, ne deriverebbe la completa **inesistenza di capacità contributiva** derivante dal mutuo, acceso al precipuo scopo di acquistare l'immobile e testimoniato anche dall'uguaglianza tra il fido e il valore del cespite.

La Corte di Cassazione, ritenendo fondato il ricorso del contribuente, ha avuto modo di riaffermare l'**incidenza del contratto di mutuo** nella **rettifica sintetica** del reddito delle persone fisiche.

Ripercorrendo le tappe processuali, essi hanno rilevato come il giudice di primo grado e quello d'appello avessero **erroneamente sancito**, l'uno, che la **stipulazione** di un **mutuo di pari importo** al prezzo da pagarsi fosse di per sé **sufficiente** a giustificare l'**acquisto** del bene e, l'altro, che l'**accensione** di un **mutuo** costituisse una **mera anticipazione di denaro** non idonea a

privare di forza presuntiva l'atto.

Quanto proprio a quest'ultimo profilo, tuttavia, i giudici di legittimità hanno chiarito che, in caso di accertamento sintetico sull'acquisto di un immobile a seguito di mutuo, costituisce **idonea prova contraria**, di cui all'[articolo 38, comma 6, D.P.R. 600/1973](#), anche la mera **produzione** di un **contratto di mutuo**, atto a dimostrare la provenienza non reddituale delle somme utilizzate per l'acquisto dell'immobile (cfr. [Cass., n. 31124/2018](#)).

Non è necessario, dunque, **dimostrare** anche le **motivazioni** dell'erogazione e le **garanzie** che ne supportano la sussistenza.

Va in ogni caso chiarito, contrariamente a quanto perorato dal ricorrente, che qualora l'Amministrazione finanziaria proceda a determinare sinteticamente il reddito netto in relazione a una spesa derivante da incrementi patrimoniali e il contribuente eccepisca l'esistenza di un mutuo ultrannuale a giustificazione dell'esborso, detto **mutuo non è valido** ad **escludere integralmente** la **capacità contributiva** del contribuente ma la **spalma** nel tempo.

Da ciò consegue che, da un lato, occorre **detrarre** dalla spesa accertata per gli investimenti patrimoniali **l'intero capitale richiesto a mutuo** e, dall'altro, occorre però **aggiungere** al reddito accertato, per ogni annualità, i **ratei** di mutuo maturato e **versati** (cfr. [Cass., n. 19371/2018](#); [n. 4797/2017](#); [n. 24597/2010](#)).

Quindi, nel caso di specie, pur avendo riconosciuto l'esistenza di un mutuo di importo corrispondente al valore del cespote acquistato, **erroneamente il giudice d'appello non ha diluito la capacità contributiva del contribuente**, ma ne ha accertata l'integrale sussistenza nel periodo d'imposta accertato, non conformandosi così ai principi più volte illustrati dai giudici di legittimità.

Alla luce di quanto esposto, dunque, la Suprema Corte ha **accolto il ricorso** del contribuente, **cassando** la sentenza d'appello **con rinvio** al giudice di seconde cure in differente composizione per una decisione conforme al principio di diritto riportato in epigrafe.

Seminario di specializzazione
**CONVERSIONE DEL DECRETO CRESCITA, ISA
E NOVITÀ DELL'ESTATE**
Scopri le sedi in programmazione >

REDDITO IMPRESA E IRAP

Trasferimento interessi passivi nel consolidato fiscale

di Fabio Landuzzi

Nella [risoluzione 67/E/2019](#) l'Agenzia delle Entrate ritorna, fornendo una importante ed apprezzabile **apertura interpretativa**, sul tema della **trasferibilità**, all'interno del **consolidato fiscale**, delle **eccedenze di interessi passivi** non deducibili, ai sensi dell'[articolo 96 Tuir](#), da parte di una società aderente alla *fiscal unit*, ma che trovano **capienza** in corrispondenti **eccedenze di Rol** di altre società partecipanti allo stesso consolidato fiscale.

In modo particolare, si ricorderà che nella [circolare 19/E/2009](#), al par. 2.6, l'Agenzia delle Entrate aveva affrontato un particolare caso, precisamente quello della **società partecipante alla fiscal unit** che, oltre a presentare, in un determinato periodo d'imposta di vigenza dell'opzione, un'eccedenza di **interessi passivi non deducibili in proprio** ex [articolo 96 Tuir](#), disponeva di **una propria "dote" fiscale** rappresentata da **perdite fiscali** realizzate in periodi d'imposta **antecedenti all'esercizio dell'opzione per il consolidato fiscale** e, perciò, utilizzabili esclusivamente in abbattimento del proprio reddito imponibile.

Ebbene, nella citata **circolare** e nella prospettiva di volere prevenire eventuali **fenomeni di arbitraggio fiscale** – che si potessero di fatto sostanziare in un **improprio ed indiretto trasferimento** a beneficio della *fiscal unit* delle **perdite maturate ante consolidato "vestite"** da **eccedenze di interessi passivi** – l'Agenzia aveva fornito una **chiave interpretativa molto restrittiva**; aveva infatti affermato che il trasferimento di tali eccedenze di interessi passivi prodotte da una società partecipante al consolidato fiscale in un determinato periodo di vigenza del regime **non sarebbe stato possibile** se non, e nella misura in cui, la stessa società avesse **trasferito al consolidato** stesso un **risultato imponibile almeno pari a tali eccedenze** di interessi passivi non deducibili in proprio.

Di fatto, tale interpretazione, come detto assai **cautelativa e restrittiva**, aveva quindi determinato **l'impossibilità** per una società che aveva **perdita fiscale proprie** ante consolidato, e che in vigore dell'opzione si trovava nella condizione di **maturare eccedenze di interessi passivi** non deducibili ma **senza tuttavia produrre reddito imponibile positivo** trasferito alla *fiscal unit*, di poter all'atto pratico trasferire al consolidato **alcun importo a titolo di eccedenze di interessi** passivi indeducibili, seppure in presenza di **Rol capiente inutilizzato** dalle altre imprese aderenti allo stesso consolidato fiscale.

Questa interpretazione era stata **criticata in dottrina** (per tutti, si veda **Assonime n. 46/2009**) in quanto, seppure partendo da una legittima intenzione di impedire impropri arbitraggi fiscali, era finita col **penalizzare eccessivamente** imprese che, in verità, non avrebbero affatto realizzato alcun tipo di arbitraggio.

Ed era questo il caso di una società che, aderente al consolidato fiscale, si fosse trovata nella condizione di avere **perdite fiscali pregresse** e nel contempo di produrre in un periodo d'imposta un **risultato imponibile negativo trasferito al consolidato fiscale**, e determinato con il concorso (**variazione in aumento**) di **ecedenze di interessi passivi** non deducibili *ex articolo 96 Tuir*.

Ebbene, con la **risoluzione** di recente pubblicazione, l'Amministrazione chiarisce che l'orientamento indicato nella [circolare 19/E/2009](#) non rappresenta l'espressione di un "**principio di carattere generale**" ma deve essere **applicato solo al caso** dell'impresa partecipante al consolidato fiscale che abbia effettivamente la **possibilità di utilizzare le proprie perdite fiscali** pregresse a riduzione dell'**imponibile di periodo**.

Quindi, viene precisato che **ogni rischio di improprio arbitraggio è *ab origine* escluso** quando l'impresa – con propria "dote" di perdite fiscali pregresse – consegue anche una **perdita fiscale di periodo** che trasferisce al consolidato.

Infatti, in questa circostanza non si ha proprio **alcuna possibilità di utilizzare le perdite fiscali** antecedenti all'opzione per il consolidato fiscale, tanto che esse rimangono immutate; al ricorrere di questa situazione, quindi, viene ora chiarito che la società **potrà trasferire al consolidato fiscale tanto la perdita di periodo, quanto l'ecedenza di interessi passivi** indeducibili che trova **capienza in ecedenze di Rol** inutilizzate da altre imprese aderenti alla *fiscal unit*.

Master di specializzazione

**LABORATORIO PROFESSIONALE DI RIORGANIZZAZIONI
E RISTRUTTURAZIONI SOCIETARIE**

Scopri le sedi in programmazione >

CONTENZIOSO

Sanabile la notifica del ricorso non sottoscritto

di Luigi Ferrajoli

L'[articolo 53 D.Lgs. 546/1992](#) stabilisce, **a pena di inammissibilità**, che il **ricorso in appello** debba contenere l'indicazione della **commissione tributaria** a cui è diretto, dell'**appellante** e delle altre **parti nei cui confronti è proposto**, gli **estremi della sentenza** impugnata, l'**esposizione sommaria dei fatti**, l'**oggetto della domanda** ed i motivi specifici dell'impugnazione, nonché la **sottoscrizione del difensore a norma dell'articolo 18, comma 3**.

Tuttavia, **la mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante** della società e del **difensore** della copia del ricorso notificata all'Ufficio configura esclusivamente una **mera irregolarità**, se l'**originale, depositato presso la segreteria della commissione tributaria** competente, **risulta essere stato sottoscritto**.

Tale principio è stato ribadito dalla [sentenza n. 17963 emessa dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 04.07.2019](#).

Nel caso di specie, la società ricorrente aveva **proposto ricorso avverso** la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, **per somme dovute per omesso versamento del saldo Ires e Irap per l'anno di imposta 2006**, che veniva **rigettato dalla CTP** competente perché **tardivo**.

La contribuente decideva di impugnare il provvedimento avanti la **Commissione Tributaria Regionale di Milano**, la quale confermava la decisione dei giudici di primo grado, **considerando l'appello inammissibile** in quanto **privo della sottoscrizione** del rappresentante della società e dei difensori, nonché **la procura non risultava firmata dal legale rappresentante**.

Avverso tale decisione la società ricorrente proponeva ricorso avanti alla Suprema Corte enunciando, tra i vari motivi di diritto, la violazione e la falsa applicazione **dell'[articolo 53 D.Lgs. 546/1992](#)**, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla **mancata verifica della sottoscrizione** sul ricorso in originale depositato in cancelleria ed acquisito al fascicolo processuale.

Infatti la **carenza di sottoscrizione** era rilevabile solo sulla **copia del ricorso** in appello **notificata** all'Amministrazione finanziaria e **non sull'originale depositato** presso la segreteria della Commissione tributaria, circostanza rilevata immediatamente ai giudici regionali.

Nel controricorso, contrariamente, l'Ufficio aveva contestato **l'invalidità dell'impugnazione** ad essa notificata essendo **priva dei requisiti necessari** previsti *ex lege* e che la sottoscrizione

delle copie del ricorso depositate presso la Commissione tributaria regionale **fosse irrilevante e inidonea a sanare l'inammissibilità del ricorso notificato**.

A tale proposito la **Corte di Cassazione** ha chiarito, facendo proprio un insegnamento fornito in precedenza dalla Corte Costituzionale ([Corte Cost. n. 189/2000](#) e [n. 520/2002](#)) che le **previsioni di inammissibilità**, proprio per il rigore sanzionatorio, devono essere interpretate in senso restrittivo, *"limitandone cioè l'operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo sia davvero giustificato"*.

Sul punto la Corte Suprema ha precisato, altresì, che *"la chiave di volta dell'intero regime delle inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio tributario va individuato nel quinto comma articolo 22 D.Lgs. 546 del 1992 (secondo cui "ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e dei documenti di cui ai precedenti commi"), il quale stabilisce una sorta di possibile causa di esclusione della sanzione dell'inammissibilità quando vi sia modo di accettare la sostanziale regolarità dell'atto e l'osservanza delle regole processuali fondamentali"*.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte ha dedotto, riprendendo anche propria precedente **pronuncia n. 10282/2013**, che la mancanza della **sottoscrizione della copia dell'atto**, notificata all'Agenzia delle Entrate, non possa essere **considerata motivo di inammissibilità del ricorso**, purché **l'originale del ricorso sia stato sottoscritto** e depositato nella segreteria della commissione tributaria.

Ne consegue che la mancanza di **sottoscrizione sanzionabile con l'inammissibilità** del ricorso va, dunque, intesa come mancanza materiale del requisito imposto dalla legge, e non già quando essa risulti **presente per relationem** attraverso il rinvio implicito della fotocopia all'atto originale e questa conformità non sia stata contestata e, se anche lo sia stata, essa è comunque infondata.

Per tali ragioni **la Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di impugnazione, ha dichiarato assorbiti i restanti motivi** e ha **cassato con rinvio la sentenza impugnata**, per la verifica in fatto dell'avvenuta apposizione della **firma sull'originale del ricorso** depositato nella segreteria della CTR e l'eventuale **prosieguo dell'esame del merito**, oltre che per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Master di specializzazione


LA GESTIONE DELLE LITI CON IL FISCO

Scopri le sedi in programmazione >

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto



Storia del Piemonte


Alessandro Barbero

Einaudi

Prezzo – 42,00

Pagine – 546

Questa è una storia della terra che oggi chiamiamo Piemonte e dei popoli che l'hanno abitata, dallo spartiacque alpino e appenninico fino al Ticino. Una storia che riporta in vita l'intera stratificazione di vicende storiche e di esperienze umane che qui hanno avuto luogo, senza pretendere in alcun modo che quelle vicende si siano collocate in un quadro geografico unitario. Perché l'area che attualmente conosciamo come Piemonte, e che s'identifica con i confini amministrativi della regione, non si è sempre chiamata così. Né i suoi abitanti sono sempre stati noti come piemontesi. Non bisogna neppure pensare che sia sempre stata considerata, magari sotto altri nomi, come un'entità geografica unitaria, individuata da confini naturali. Le frontiere attuali del Piemonte non hanno nulla di naturale ma sono il frutto di una lunga successione di vicende politiche. E anche il suo nome, in uso ormai da ottocento anni, ha ricoperto nel corso dei secoli diverse accezioni prima di applicarsi all'odierna configurazione amministrativa. L'ambizione è di far sì che chiunque oggi viva in Piemonte possa ritrovare in queste pagine la storia dei luoghi in cui abita, dalle prime tracce di insediamento umano fino all'inizio del terzo millennio. In un continuo confronto con le vicende, non di rado anche molto diverse, di tutte le altre zone che nel tempo si sono poi integrate fino a condividere oggi un'unica amministrazione e una stessa identità regionale.



Diario dell'anno del Nobel

José Saramago

Feltrinelli

Prezzo – 18,00

Pagine – 272

Diario dell'anno del Nobel è l'ultimo dei quaderni di Lanzarote, quello relativo al 1998. Se ne conosceva l'esistenza perché Saramago lo aveva promesso ai suoi lettori nel 2001, ma se ne sono perse le tracce. Prima gli impegni, poi un cambio catartico di computer, e il sesto quaderno si è smarrito, seppellito in una macchina che nessuno usava più. Come racconta la moglie Pilar del Río nell'introduzione, ci sono voluti vent'anni e varie casualità "saramaghiane" perché questo testo venisse alla luce, ma forse ciò non è stato un male, certe riflessioni e confidenze dovevano aspettare. I principali assi tematici sono la politica, i viaggi, la dimensione sociale dello scrittore e dell'intellettuale, e ancora la sfera più personale e la letteratura. Svetta il discorso proferito in occasione della consegna del Nobel, forse il punto più alto della sua esistenza, ma nel complesso questo quaderno restituisce al lettore una dimensione intima, a tratti perfino domestica, di Saramago, e risulta agevole e intrigante ricostruire i fili che uniscono uno all'altro, come in una fitta ragnatela, i temi che animano la scrittura di questo autentico genio della letteratura.



Morte di un ragazzo italiano – In memoria di Giovanni Lo Porto


Domenico Quirico

Neri Pozza

Prezzo – 12,00

Pagine – 160

Il 23 aprile 2015 Barack Obama, in qualità di presidente e Commander in Chief degli Stati Uniti d'America, annuncia al mondo intero l'uccisione di Giovanni Lo Porto, il giovane cooperante italiano, per opera di un drone statunitense sul confine tra Afghanistan e Pakistan. Il giorno dopo il ministro degli esteri italiano illustra le presunte circostanze di quell'assassinio a un'aula del Parlamento completamente vuota. Qualche anno dopo la magistratura italiana dispone l'archiviazione delle indagini sulle reali cause del decesso di Lo Porto per assenza di collaborazione da parte delle autorità americane. Cala il silenzio totale, del governo, dei partiti, dell'opinione pubblica sulla morte di un ragazzo italiano. Perché scrivere un libro su un delitto in cui si sa il nome dell'assassino? si chiede Domenico Quirico in apertura di queste pagine. A quale scopo, visto che il reo confesso è il primo presidente nero degli Stati Uniti, il paese che ha proclamato il diritto alla felicità? Un uomo così abile a sciorinare le sue virtù teologali e democratiche da ricevere il premio Nobel per la Pace? Domenico Quirico non ha mai incontrato di persona Giovanni Lo Porto. Ma lo unisce a lui qualcosa che è più di una stretta di mano o un sorriso di reciproca stima. Lo unisce il tempo, incomunicabile, del prigioniero, il fatto di sapere che oltre una certa soglia non c'è più niente da dire, che occorre soltanto stringere i denti con violenza. Lo unisce, insomma, il dolore che gli consente davvero, in queste struggenti pagine, di alzare la voce contro l'ingiustizia della sua morte e chiedere la punizione del Colpevole.



Incroci


Tullio Pericoli

Adelphi

Prezzo – 12,00

Pagine – 72

A volte sembra che Tullio Pericoli scriva con la stessa matita che usa per disegnare – magari quel mozzicone minuscolo che tiene sempre pronto in tasca per ogni evenienza. Ma la matita di Pericoli è anche il suo contrario, una gomma che serve per cancellare tutto quanto appare superfluo. Lo dimostra questo libro, dove Pericoli schizza a memoria ventidue profili di persone che ha incontrato, e che hanno segnato altrettanti punti di svolta. Può trattarsi di amici di una vita, come Umberto Eco, di bizzarri mecenati come Livio Garzanti, o anche di personaggi illustri abbordati in un attimo di incoscienza – come Eugenio Montale, incrociato per caso nell'androne del «Corriere», poi accompagnato a casa in 500, in un silenzio surreale che trasforma l'incontro in una micropièce dell'assurdo. In quasi tutti questi racconti lunari e sorridenti, intervallati da ritratti che disegnano una sorta di libro parallelo, ci sono pause improvvise, o reticenze che a volte spiazzano: ma sono solo un piccolo trucco, un piccolo effetto speciale di Pericoli per farci sentire meglio il suono – inconfondibile – della sua matita al lavoro.



L'amurusanza

Tea Ranno

Mondadori

Prezzo – 18,50

Pagine – 360

Siamo in un piccolo borgo siciliano che, dall'alto di una collina, domina il mare: una comunità di cinquemila anime che si conoscono tutte per nome. Su un lato della piazza sorge la tabaccheria, un luogo magico dove si possono trovare, oltre alle sigarette, anche dolciumi e spezie, governato con amore da Costanzo e da sua moglie Agata. Sull'altro lato si affaccia il municipio, amministrato con altrettanto amore (ma per il denaro) dal sindaco "Occhi Janchi" e dalla sua cricca di "anime nere", invischiata in diversi affari sporchi. Attorno a questi due poli brulica la vita del paese, un angolo di paradiso deturpato negli anni Cinquanta dalla costruzione di una grossa raffineria di petrolio. Quando Costanzo muore all'improvviso, Agata,

che è una delle donne più belle e desiderate del paese, viene presa di mira dalla cosca di Occhi Janchi, che, oltre a "fottere" lei, vuole fotterle la Saracina, il rigoglioso terreno coltivato ad aranci e limoni che è stato il vanto del marito. Ma la Tabbacchera non ha intenzione di stare a guardare. Attorno a lei si raccoglie, prima timida poi sempre più sfrontata, una serie di alleati: il professor Scianna, che in segreto scrive poesie e cova un sentimento proibito per la figlia di un amico, l'erborista Lisabetta, capace di preparare pietanze miracolose per la pancia e per l'anima, Lucietta detta "la piangimorti", una zitella solitaria che nasconde risorse insospettabili, e poi Roberto, Violante, don Bruno... una compagnia variopinta e ribelle di "anime rosse" che decide di sfidare il potere costituito a colpi di poesia, di gesti gentili e di buon cibo: in una parola, di amurusanze. Tra una tavolata imbandita con polpette e frittelle afrodisiache e una dichiarazione d'amore capace di cambiare una fede, le sorti dei personaggi s'intrecciano sempre più, in un crescendo narrativo che corre impetuoso verso la deflagrazione.



**MASTER[®]
BREVE 21[^]**

[scopri le novità dell'edizione 2019/2020 >](#)